

**TESTO COORDINATO
DELLO SCHEMA NORMATIVO
DEL PRIP
TRASFORMATO IN NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE**

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

CAPO PRIMO : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Riferimenti legislativi, regolamentari, deliberativi e documentali**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Elaborati costitutivi**
- Art. 4 - Criteri generali del piano**
- Art. 5 - Definizioni**

CAPO SECONDO : DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 6 - Tutela dei beni culturali e paesaggistici**
- Art. 7 - Edifici di carattere archeologico e storico-architettonico**
- Art. 8 - Aree a verde pubblico**
- Art. 9 - Lungotevere**

TITOLO SECONDO - RETE STRADALE

CAPO PRIMO: CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

- Art. 10 - Tipi stradali**
- Art. 11 - Disposizioni generali relative alle strade**

CAPO SECONDO : TIPI STRADALI E INDICI DI AFFOLLAMENTO

- Art. 12 - Tipi stradali e indici di affollamento**

TITOLO TERZO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

CAPO PRIMO: ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE

- Art. 13 - Individuazione delle zone e sottozone**

CAPO SECONDO: ZONE A

- Art. 14 - Zona A**

CAPO TERZO : SOTTOZONE B

- Art. 15 - Sottozona B1**
- Art. 16 - Sottozona B2**
- Art. 17 - Sottozona B3**
- Art. 18 - Delimitazione dei centri abitati**

TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE SPECIFICA DEL TERRITORIO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO PRIMO: AMBITI TERRITORIALI

- Art. 19 - Individuazione degli ambiti territoriali**
- Art. 20 - Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali**

CAPO SECONDO: DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO

- Art. 21 - Disciplina degli impianti da attribuire ai privati**
- Art. 22 - Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni**
- Art. 23 - Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio**
- Art. 24 - Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina**
- Art. 25 – Disciplina della pubblicità che utilizza edicole dei giornali e banchi del commercio**
- Art. 26 - Aree di servizio e piazzali di parcheggio**
- Art. 27 - Disciplina degli impianti nei mercati rionali**

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

CAPO PRIMO: ATTUAZIONE DEL PIANO

- Art. 28 - Modalità di attuazione del piano**
- Art. 29 - Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione**

CAPO SECONDO: DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

- Art. 30 - Finalità e contenuti dei piani di localizzazione**
- Art. 31 - Redazione dei piani di localizzazione**
- Art. 32 - Approvazione dei piani di localizzazione**
- Art. 33 - Efficacia dei piani di localizzazione**
- Art. 34 - Aree a progettazione unitaria**

TITOLO SESTO – TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 - Disposizioni generali

CAPO SECONDO: TIPOLOGIE DI IMPIANTO AMMESSE

Art. 36 - Tipologie di impianto ammesse

TITOLO SETTIMO – MISURE DI SALVAGUARDIA

CAPO PRIMO: ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 37 - Entrata in vigore delle misure di salvaguardia

CAPO SECONDO: RAPPORTO CON LO STATO DELL'IMPIANTISTICA ESISTENTE

Art. 38 - Rapporto con lo stato dell'impiantistica esistente

TITOLO OTTAVO – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO PRIMO: MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 39 - Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi privati su suolo Pubblico

Art. 40 - Procedure per la locazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Roma

CAPO SECONDO: MISURE DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

Art. 41 - Misure di contrasto all'abusivismo

N.B.

**Le parti del testo invariate sono riprodotte o riportate in grassetto di colore nero.
Le parti del testo modificate o integrate sono riportate in grassetto di colore azzurro**

CAPO PRIMO : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Riferimenti legislativi, regolamentari, deliberativi e documentali

1.

- Dlgs 285/1992 e ss. mm. ii. - *Codice della Strada*
- Dpr 495/1992 e ss. mm. ii. - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada*
- Dlgs 507/1993 - *Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*
- Dlgs 446/1997, Titolo III - *Riordino della disciplina dei tributi locali*
- Dlgs 42/2004 e ss. mm. ii. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*
- Dgr Lazio 556/2007 e 1025/2007 - *Adozione del nuovo piano territoriale paesaggistico regionale*
- Dcc di Roma 84/1999 - *Approvazione del piano generale del traffico urbano*
- Dcc di Roma 18/2008 - *Approvazione del nuovo piano regolatore generale*
- Dcc di Roma 37/2009 - *Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni*
- Dcc di Roma 15/2007 - *Determinazione del canone a tariffa delle iniziative pubblicitarie per l'anno 2007*
- *Aggiornamento del piano generale del traffico urbano del febbraio 2005*
- Dgc di Roma 25/2010 - *Approvazione progetti-tipo per impianti pubblicitari*

Articolo 2 Ambito di applicazione

1.

Il piano generale degli impianti e dei mezzi pubblicitari, in attuazione dei criteri contenuti nel Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni approvato con Dcc 37/2009, costituisce lo strumento tecnico atto a disciplinare, sull'intero territorio capitolino, la distribuzione degli impianti pubblicitari permanenti e degli impianti per pubbliche affissioni nonché loro tipologia, dimensione, formato, superficie e caratteristiche, nel rispetto:

- a) dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, storica e artistica;
- b) delle disposizioni del codice della strada (Dlgs 285/1992 e ss. mm. ii.) e del relativo regolamento di attuazione (Dpr 495/1992 e ss. mm. ii.);
- c) delle prescrizioni e dei vincoli dettati dai vigenti strumenti urbanistici;
- d) delle norme generali e regolamentari in materia di installazione degli impianti pubblicitari.

2.

Non sono disciplinati dal presente piano, essendo oggetto di specifici e ulteriori provvedimenti in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni cui si rimanda:

a)

l'uso dei seguenti mezzi pubblicitari

- le insegne di esercizio, targhe, tende e simili
- le scritte su vetrine
- i mezzi collocati su palloni frenati;
- i mezzi collocati su e all'interno di veicoli o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o uso di pellicole;
- i mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
- i mezzi collocati su paline e pensiline del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
- i mezzi collocati su contenitori dei rifiuti solidi urbani;
- le locandine, i manifestini e simili;
- i cartelli o altri mezzi recati da persone;
- i mezzi collocati su cabine di trasformazione elettrica;
- i mezzi collocati in locali e impianti aperti al pubblico e non visibili da strade e spazi pubblici;

b)

le modalità di installazione di mezzi pubblicitari all'interno delle stazioni della metropolitana e all'interno delle aree ferroviarie, disciplinate da piani regolatori specifici approvati anche in deroga alle presenti norme.

Articolo 3 **Elaborati costitutivi**

1. La disciplina del Piano Regolatore dei Mezzi e degli Impianti Pubblicitari è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli *elaborati prescrittivi*. Nell'eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo: se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevale la più dettagliata.

2. Sono elaborati prescrittivi:

- le presenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) di cui sono parte integrante le allegate schede tecniche delle tipologie di impianto;
- le tavole relative alla *Zonizzazione e tipi stradali*;
- le tavole relative agli *Ambiti territoriali e aree di progettazione unitaria*.

3. Costituisce *elaborato descrittivo*, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del PRIP, la *Relazione illustrativa*.

4. Costituiscono *elaborati gestionali*, con valore di conoscenza e di indirizzo, eventualmente da aggiornare periodicamente dall'Amministrazione Comunale:

- le tavole A1 relative alla *Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Sistemi ed ambiti del paesaggio*;
- le tavole A2 relative alla *Sintesi del piano territoriale paesistico regionale – Beni paesaggistici*;
- le tavole A3 relative alla *Sintesi del piano regolatore generale*;
- le tavole A4 relative alla *Sintesi del piano generale del traffico urbano – Classificazione della rete stradale e ZTL*.

Articolo 4

Criteri generali del piano

1.

Il presente piano comprende:

- la classificazione della rete stradale in base agli indici di affollamento che definiscono le quantità massima di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni consentita lungo i singoli tratti stradali;
- la suddivisione del territorio capitolino in zone e sottozone nelle quali è vietata la collocazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni o è ammessa secondo le **tipologie definite nel Titolo Sesto**.
- Particolazione del territorio capitolino in ambiti territoriali

Articolo 5

Definizioni

1.

Impianto pubblicitario: Si intende qualunque manufatto vincolato in modo stabile con idonea struttura di sostegno e destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

2.

Indice di affollamento: Esprime il rapporto fra la superficie espositiva complessiva degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni lungo un tratto stradale e la lunghezza del relativo tratto stradale: si esprime in metri quadrati (mq) di superficie espositiva ogni 100 metri lineari (ml) di

strada misurati lungo l'asse stradale. La superficie espositiva di cui sopra si riferisce a tutti e due i lati della strada o delle carreggiate di cui la strada è composta, in entrambi i sensi di marcia. L'indice di affollamento è calcolato per tratti stradali non inferiori a 50 metri lineari.

CAPO SECONDO : DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6

Tutela dei beni culturali e paesaggistici

1.

L'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni sugli edifici, sulle aree e sui manufatti tutelati come beni culturali o come beni paesaggistici ai sensi del Dgls 42/2004, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni medesimi, è subordinata al **rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione da parte delle Soprintendenze competenti per territorio in conformità di quanto disciplinato dall'art. 49 per i beni culturali, nonché della autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma, previo parere vincolante delle Soprintendenze competenti per territorio, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 146 e 153 e 146 per i beni paesaggistici.**

Articolo 7

Edifici di carattere archeologico e storico-architettonico

1. Sugli edifici soggetti a vincoli di carattere archeologico e storico-architettonico, individuati dai rispettivi decreti ministeriali di imposizione del vincolo e nel vigente P.R.G. del Comune di Roma, nonché nelle relative fasce di rispetto o pertinenze, è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni.

2.

Nelle aree e lungo le strade in cui è consentita l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni ai sensi delle presenti norme, entro una distanza inferiore a 10 metri dagli edifici di interesse storico-architettonico e dalle relative pertinenze, è ammessa **esclusivamente l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di cui al Titolo Sesto:**

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70

Articolo 8

Aree a verde pubblico

1. Nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, è vietata la

collocazione di impianti pubblicitari ad eccezione delle aree incluse nelle sottozone B2 e B3 di cui al successivo articolo 13, nelle quali è ammessa esclusivamente l'installazione di impianti di tipo 1.B di cui al Titolo Sesto, nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico.

2.

Nelle sottozone B2 e B3, a esclusione delle aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle aree già attrezzate e in consegna al servizio giardini, sono ammesse deroghe per progetti unitari finalizzati alla sistemazione e alla manutenzione delle aree di verde pubblico in accordo con il Dipartimento tutela ambiente e del verde - promozione dello sport e del Municipio competente per territorio.

3. I formati massimi installabili nelle aree a verde pubblico sono 100 x 140 in area destinata a sottozona B2 e 200x200 in area destinata a sottozona B3.

Articolo 9 Lungotevere

1. Lungo i lungotevere, entro il vincolo della fascia di rispetto dei 150 metri di entrambe le sponde, così come individuato dal PTPR, fatta eccezione per le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano destinate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B, è consentita esclusivamente l'installazione di impianti

capitolini destinati a comunicazioni istituzionali nel rispetto degli indici di affollamento di cui al punto 2.3 e limitatamente alla tipologia di impianto 1.B - Cartello per PPAA – formati 100x140, 1,20x1,80 di cui al Titolo Sesto.

TITOLO SECONDO - RETE STRADALE

CAPO PRIMO: CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

Articolo 10 Tipi stradali

1.

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano la rete stradale è articolata nei seguenti 8 tipi rappresentati nelle tavole da 1.01 a 1.14 e distinti in base ai relativi indici di affollamento e indicati dalle seguenti sigle:

- ST04;
- ST08;
- ST12;
- ST16;
- ST20;
- ST24;
- ST28;
- ST32.

Articolo 11 Disposizioni generali relative alle strade

1.

Tutte le disposizioni della presente normativa relative alla collocazione degli impianti pubblicitari lungo le strade, le piazze e i larghi valgono anche per tutte le collocazioni in vista di essi.

CAPO SECONDO : TIPI STRADALI E INDICI DI AFFOLLAMENTO

Articolo 12 Tipi stradali e indici di affollamento

1.

Lungo le strade, le piazze e i larghi classificati nei tipi da ST04 a ST32 è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni nel rispetto dei seguenti indici massimi di affollamento:

Indice massimo di affollamento (mq di superficie espositiva ogni 100ml di strada)

tipi	per impianti posti su suolo e beni comunali	per impianti posti su suolo e beni privati o pubblici non comunali
ST04	4	0,5
ST08	8	1
ST12	12	1,5
ST16	16	2
ST20	20	2,5
ST24	24	3
ST28	28	3,5
ST32	32	4

TITOLO TERZO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

CAPO PRIMO: ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO CAPITOLINO IN ZONE E SOTTOZONE

Articolo 13

Individuazione delle zone e sottozone

1.

Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino è articolato nelle seguenti zone e sottozone rappresentate nelle tavole da 1.01 a 1.14:

- zona A, che include le aree in cui è vietata l'installazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni;
- zona B, che include le aree in cui l'installazione di impianti pubblicitari e di impianti per pubbliche affissioni è ammessa secondo le modalità disciplinate dalle presenti norme.
 - sottozona B1, che comprende la *città storica* così come individuata nel vigente PRG del Comune di Roma;
 - sottozona B2, che comprende la *città consolidata* e la *città da ristrutturare* così come individuate nel vigente PRG del Comune di Roma;
 - sottozona B3, che comprende la *città della trasformazione* così come individuata nel vigente PRG del Comune di Roma.

CAPO SECONDO: ZONE A

Articolo 14

Zona A

1.

Nella zona A è vietata l'installazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni. Il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 10.

2.

Nella zona A è ammessa l'installazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei segnali turistici e di territorio come disciplinati dal Dpr 495/1992 e ss. mm. e ii. esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all'interno della zona B.

CAPO TERZO : SOTTOZONA B

Articolo 15

Sottozona B1

1.

Nella sottozona B1 l'installazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita esclusivamente lungo le strade, le piazze e i larghi classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'articolo 12.

2. Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 10, l'installazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del presente Piano.

3. Nella sottozona B1 relativa al *centro storico* individuato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità è consentita esclusivamente l'installazione della seguente tipologia di impianto di cui al Titolo Sesto:

- 1.B - Cartello per PPAA – formati 100 x 140, 120 x 180, destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale.

4. Nella sottozona B1 relativa alla *città storica*, così come individuata dal vigente PRG, ad accezione del centro storico inserito nel patrimonio dell'umanità, è consentita esclusivamente l'installazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo Sesto:

- 1.B - Cartello per PPAA – formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
- 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100;
- 1.E - Parapedonale SPQR – Formato 100 x 100;
- 1.F - Cassonetto, plancia, vetrina SPQR – Formato 120 x 180
- 2.A - Parapedonale – Formato 100 x 70;
- 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 140;

- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formato 120 x 180

- 4.B – Impianto su parete cieca.

5. Non è comunque consentita in tutta il *centro storico* l'istallazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi.

Articolo 16 Sottozona B2

1.

Nella sottozona B2 è consentita l'istallazione, lungo le strade, le piazze e i larghi classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'articolo 12, delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni di cui al Titolo Sesto:

- 1.A – Cartello SPQR – Formati 100 x 140, 200 x 200, 300 x 2000;
- 1.B – Cartello per PPAA – Formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 140;
- 1.C – Palina SPQR – Formato 100 x 100;
- 1.E – Parapedonale SPQR – Formato 100 x 70;
- 1.F - Cassonetto, plancia, vetrina SPQR – Formato 120 x 180
- 2.A – Parapedonale – Formato 100 x 70;
- 2.B – Palina con orologio – Formato 100 x 140;
- 3.A – Cartello – Formati 100 x 140, 120 x 180, 140 x 200, 300 x 200;
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – Formati 100 x 140, 120 x 180;
- 3.C – Palina – Formato 100 x 100;
- 4.A – Tabelle – Formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 200;
- 4.B – Impianto su parete cieca.

2. Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 12, l'istallazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del PRIP.

Articolo 17 Sottozona B3

1.

Nella sottozona B3 è consentita l'istallazione, lungo le strade, le piazze e i larghi classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 10 e nel rispetto dei rispettivi indici di affollamento riportati all'articolo 12, di tutte le tipologie di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni di cui al Titolo Sesto.

2. Lungo le strade, le piazze ed i larghi contigui non classificati nei tipi stradali indicati nel precedente articolo 12, l'istallazione è consentita nel rispetto degli stessi limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria stabiliti ai fini del dimensionamento del PRIP.

Articolo 18
Delimitazione dei centri abitati

1. Nelle sottozone B3 relative alla città della trasformazione, comunque esterne alla vigente delimitazione dei centri abitati ed alle strade di servizio di cui all'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, si applicano le norme della zona A fino all'approvazione di una nuova: l'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla attuazione delle destinazioni del vigente P.R.G. con la conseguente urbanizzazione di tali aree e la successiva approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione di cui al successivo art. 28 e seguenti del Titolo Quinto.

**TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE SPECIFICA DEL TERRITORIO
E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

CAPO PRIMO: AMBITI TERRITORIALI

Articolo 19
Individuazione degli ambiti territoriali

1. Ai fini della distribuzione e dell'installazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano, il territorio capitolino é articolato in 15 ambiti territoriali corrispondenti ciascuno al nuovo Municipio che ha lo stesso numero.

Articolo 20
Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali

1. Il dimensionamento della superficie espositiva massima individuata per ogni ambito territoriale verrà stabilito definitivamente dai Piani di Localizzazione, che dovranno essere redatti ed approvati applicando per tutte le strade non classificate dal PRIP un limite complessivo all'esposizione pubblicitaria comunque non superiore a 50 mq. per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti da attribuire ai privati, agli impianti per PPAA ed agli impianti pubblicitari di servizio, e non superiore comunque a 15 mq. per ogni mille abitanti con riguardo agli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non comunale ed agli impianti da collocare nei mercati rionali

CAPO SECONDO: DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO

Articolo 21
Disciplina degli impianti da attribuire ai privati

1.
La superficie espositiva massima degli impianti da riservare ai privati, determinata per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 20, si riferisce al totale degli impianti sia di proprietà di privati per affissioni dirette sia di proprietà comunale affidati in concessione.

2.

In ciascun ambito territoriale non meno del 40% della predetta superficie espositiva è riservata a impianti di proprietà di Roma Capitale affidati in concessione.

Articolo 22

Disciplina degli impianti per pubbliche affissioni

1.

Le superficie espositiva massima degli impianti per pubbliche affissioni, determinata per ciascun ambito territoriale **di cui all'articolo 20**, si riferisce al totale degli impianti di proprietà di Roma Capitale destinati ad affissioni sia di natura commerciale sia prive di rilevanza economica disciplinate dall'art. 18 del Dlgs 507/1993.

2.

In ciascun ambito territoriale non meno dell'80% della predetta superficie espositiva è riservata ad affissioni prive di rilevanza economica di cui agli artt. 20 e 21 del Dlgs 507/1993.

Articolo 23

Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio

1.

Le superficie espositiva massima degli impianti per pubbliche affissioni, determinata per ciascun ambito territoriale **di cui all'articolo 20**, si riferisce al totale degli impianti appartenenti alle tipologie di cui al successivo **Titolo Sesto**, classificate come **"impianti pubblicitari di servizio"** ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992.

2.

In ciascun ambito territoriale non meno del 50% della predetta superficie espositiva è riservata a pubblicità sugli elementi di arredo urbano la cui installazione è subordinata all'approvazione di progetti di manutenzione, di adeguamento e di trasformazione degli spazi pubblici; l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità dello spazio pubblico ed alla tutela della sicurezza stradale, la cui congruità è valutata in sede di conferenza di servizi tra gli enti e i settori coinvolti e la cui approvazione spetta agli organismi competenti in materia di opere pubbliche.

I predetti studi progettuali di dettaglio devono avere i contenuti e il valore del piano di localizzazione ai sensi delle presenti norme.

3. La disciplina relativa alla installazione di tali impianti è dettata dai rispettivi Piani di Localizzazione.

Articolo 24

Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina

1.

Le superficie espositiva massima degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina, determinata per ciascun ambito territoriale nel precedente articolo 19, si riferisce al totale degli impianti collocati su aree e beni di proprietà privata o pubblica non capitolina ivi inclusi quelli collocati ai lati delle edicole dei giornali e dei banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

2.

In ciascun ambito territoriale non oltre il 25% della predetta superficie espositiva può essere riservata a impianti collocati nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.

3.

Le quote di detta superficie da riservare agli impianti collocati rispettivamente ai lati delle edicole dei giornali e dei banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale sono definite, per ciascun ambito territoriale, dall'Amministrazione Capitolina, d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio, nel rispettivo Piano di Localizzazione.

Articolo 25

Disciplina della pubblicità che utilizza edicole dei giornali e banchi del commercio

1. Sono ammessi esclusivamente impianti a tabella di tipo 4.A installati sui lati delle edicole dei giornali, ad eccezione di quelle ubicate nella sottozona B1 relativa al centro storico: è esclusa l'installazione di impianti sulla sommità delle edicole.

2. È vietata altresì l'installazione di qualsiasi tipo di impianto sui banchi fissi del commercio, ai lati dei quali possono tutt'al più essere collocati impianti a tabella di tipo 4.A.

3. In entrambi i casi l'installazione è subordinata alla stipula di una apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisce le specifiche modalità tecniche.

Articolo 26

Aree di servizio e piazzali di parcheggio

1.

Nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale, ricadenti nelle sottozone B2 e B3 è ammessa l'installazione di **Impianti pubblicitari, nel rispetto delle quantità stabilite in base al precedente articolo 24, alle seguenti condizioni:**

- la superficie espositiva totale in ciascuna area non sia superiore al 3% della superficie occupata dalla stazione di servizio o dal parcheggio;
 - le tipologie degli impianti siano conformi a quanto disposto per la relativa sottozona;
 - gli impianti non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli ingressi.
- **la superficie espositiva venga computata negli indici di affollamento previsti per la strada in cui l'area insiste.**

Articolo 27

Disciplina degli impianti nei mercati rionali

1.

La superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari riservata ai mercati rionali, determinata per ciascun ambito territoriale **nel precedente articolo 19**, si riferisce al totale degli impianti collocati sia all'interno dei mercati rionali, **ai lati delle edicole e dei chioschi**, sia sul perimetro anche esterno dei mercati stessi.

2.

La ripartizione di dette superfici espositive per ciascun mercato rionale è definita dall'Amministrazione Capitolina, d'intesa con i rispettivi Municipi competenti per territorio, tenendo conto della dimensione del mercato e della disponibilità di spazi idonei **all'installazione degli impianti, nel rispettivo Piano di Localizzazione.**

3.

Nei mercati rionali individuati come Edifici di interesse storico-architettonico di cui al **precedente articolo 7** l'installazione degli impianti pubblicitari è ammessa esclusivamente nelle aree interne, **ai lati delle edicole e dei chioschi.**

4.

L'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla stipula di apposita convenzione con Roma Capitale che ne stabilisce le specifiche modalità tecniche.

5. Gli impianti pubblicitari che siano collocati sul perimetro dei mercati rionali che prospetta su una strada e che sono comunque visibili dall'esterno devono essere conformi tanto alle tipologie previste per la relativa sottozona quanto alla superficie espositiva computata negli indici di affollamento previsti per la strada in cui il mercato insiste.

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DEL PIANO E DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

CAPO PRIMO: ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 27 Bis (entrata in vigore del Piano)

Il presente Piano entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Articolo 28 Modalità di attuazione del piano

1.

Il presente piano si attua tramite strumenti di dettaglio e specificazione denominati piani di localizzazione.

Articolo 29 Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione

1.

I piani di localizzazione sono riferiti ad aree individuate dall'Amministrazione Capitolina in funzione di esigenze di interesse pubblico secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun piano di localizzazione è riferito a un'area comprendente tutti gli impianti visibili dalle strade, dalle piazze e dai larghi oggetto del piano;
- b) ciascun'area soggetta a progettazione unitaria è inclusa in un unico piano di localizzazione;
- c) ciascuno spazio pubblico individuato nella toponomastica capitolina come piazza, largo, piazzale e simile è incluso in un unico piano di localizzazione esteso a una fascia di larghezza adeguata a comprendere tutti gli impianti visibili dello spazio pubblico oggetto del piano;

2. Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.

CAPO SECONDO: DISCIPLINA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE

Articolo 30

Finalità e contenuti dei piani di localizzazione

1.

I piani di localizzazione, in coerenza con le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari, devono:

- a) determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni da localizzare su suolo e beni comunali lungo le strade, le piazze e i larghi attraverso l'applicazione degli indici di affollamento di cui al **precedente articolo 12** sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi stradali di cui al **precedente articolo 10**;
- b) ripartire la superficie di cui alla lettera a) secondo la seguente suddivisione:
 - 78% da attribuire ai privati, compresa la quota esposta su impianti di proprietà del Comune
 - 16% da destinare alle pubbliche affissioni
 - 6% da riservare a impianti pubblicitari di servizio;
- c) determinare la superficie espositiva massima degli impianti pubblicitari da localizzare su suolo e beni privati o pubblici non comunali lungo le strade, le piazze e i larghi attraverso l'applicazione degli indici di affollamento di cui al **precedente articolo 12** sui tratti stradali inclusi nell'area oggetto del piano e classificati nei tipi stradali di cui al **precedente articolo 10**;
- d) **definire nel rispetto dei limiti complessivi all'esposizione pubblicitaria di cui al precedente art. 20 la collocazione esatta di tutti gli impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni** posti lungo le strade, le piazze e i larghi inclusi all'interno dell'area oggetto del piano in coerenza con le quantità definite alle precedenti lettere b) e c) e nel rispetto delle disposizioni del codice della strada (Dlgs 285/1992 e ss.mm.ii.) e del relativo regolamento attuativo (Dpr 495/1992 e ss.mm.ii.) nonché delle disposizioni regolamentari stabilite dall'amministrazione capitolina;
- e) stabilire, per ciascuna collocazione, tipologia, formato e dimensioni dell'impianto secondo le disposizioni definite **al Titolo Sesto**.

2.

Nell'ambito dei piani di localizzazione può essere distribuita fino al 15% della superficie espositiva di cui alla lettera a) lungo le strade, le piazze e i larghi non classificati nei tipi stradali indicati nel **precedente articolo 10** e ricadenti nelle sottozone B2 e B3, di cui **all'articolo 13**, nel rispetto dell'indice massimo di affollamento di 4 mq di superficie espositiva ogni 100 ml e **limitatamente alle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo Sesto:**

- 1.C - Palina SPQR – formato 100x100
- 1.E - Parapedonale SPQR – formato 100x70
- 2.A – Parapedonale – formato 100x70
- **2.B – Palina con orologio – formato 100 x 140.**

Articolo 31

Redazione dei piani di localizzazione

1. Per ognuno dei quindici Municipi del Comune di Roma deve essere redatto il rispettivo Piano di Localizzazione, a cura di Roma Capitale che ne affida il compito a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

2. I Piani di localizzazione vanno redatti con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare a tutta la città, prevedendo un congruo numero di impianti di proprietà comunale da riservare ad ogni Municipio per le rispettive comunicazioni istituzionali.

3. Nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Regolamento riguardo alla quota complessiva di superficie pubblicitaria da riservare a compensazione del servizio di Bike Sharing, che l'Amministrazione Comunale dovrà comunque decidere assieme ai criteri entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano per darne tempestiva comunicazione a chi sta redigendo i 15 Piani di Localizzazione, in ogni Piano di Localizzazione debbono essere individuati gli impianti di mt. 1,20 x 1,80 da riservare alla pubblicità a compensazione del servizio di Bike Sharing per la quota complessiva di superficie assegnata al corrispondente Municipio.

4. I Piani di localizzazione debbono individuare gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.

5. La scelta verso i pannelli pubblicitari a messaggio variabile va privilegiata ogni volta che il rispetto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di

attuazione non consenta di posizionare un numero maggiore di impianti ed obblighi al loro concentrazione consentendo di ottenere comunque una maggiore promozione pubblicitaria.

6. I Piani di localizzazione debbono altresì individuare il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare alla pubblicità temporanea nel rispetto delle norme inderogabili del Codice della Strada e dei vincoli paesaggistici.

7. Ciascun Piano di Localizzazione deve progettare le eventuali aree a progettazione unitaria di cui al successivo articolo 34 che venissero a ricadere nel territorio di sua competenza nei modi indicati al medesimo articolo 34.

8. Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, è necessaria la integrazione dei Piani di localizzazione in cui vengono a ricadere con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito sempre a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

9. La disciplina delle eventuali "zone a traffico limitato" è dettata dai rispettivi Piani di Localizzazione entro il cui territorio di competenza vengono a ricadere.

Articolo 32

Approvazione dei piani di localizzazione

1. Tutti i quindici piani di localizzazione debbono essere approvati dalla Giunta Capitolina improrogabilmente entro e non oltre il termine di 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano.

2.

I piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici, con i Municipi competenti e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento dei cittadini.

3. Prima della adozione, per tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico per le quali occorre uno Studio di Inserimento Paesistico (SIP) occorre acquisire la preventiva ed obbligatoria autorizzazione paesaggistica, previo parere vincolante delle Soprintendenze competenti per territorio.

4.

Entro quindici giorni dall'adozione, gli elaborati relativi al piano di localizzazione sono inseriti in apposita sezione del sito internet di Roma Capitale e del sito internet dei Municipi competenti per territorio.

5.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet, chiunque può far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice o via web e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori.

6.

Entro il medesimo termine l'Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un'incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito internet di Roma Capitale, sul sito internet del Municipio competente e attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Capitolina assicura la presenza dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze, in un apposito documento.

7.

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la Giunta Capitolina approva il Piano di localizzazione deducendo sulle osservazioni presentate.

8. Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria la redazione di appositi Piani di Localizzazione con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo

in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito sempre a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

Articolo 33

Efficacia dei piani di localizzazione

1.

All'atto dell'approvazione del piano di localizzazione sono contestualmente fissate le modalità di cessazione dell'efficacia di tutte le autorizzazioni relative agli impianti ricadenti nell'area oggetto del piano.

2. Le modalità di cessazione sono comunque demandate ad ognuno dei bandi di gara, così come disciplinati dal Regolamento, che verranno indetti per l'assegnazione della gestione di tutti gli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione e che dovranno prescrivere la condizione ineludibile di cui al comma 2 del successivo articolo 39 delle presenti norme.

Articolo 34

Aree a progettazione unitaria

1.

Le aree a progettazione unitaria sono rappresentate nelle tavole da 2.a a 2.c. In dette aree deve essere adottata particolare attenzione nella progettazione dell'impiantistica pubblicitaria nel rispetto delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del contesto urbano.

2.

Ciascuna area a progettazione unitaria deve essere pianificata all'interno del Piano di Localizzazione relativo al territorio in cui ricade ed entrare poi a far parte assieme a tutte le altre di un unico Piano di Localizzazione di settore a sé stante finalizzato a garantire un corretto inserimento dell'impiantistica pubblicitaria nel contesto urbano secondo criteri di omogeneità. Lungo i singoli spazi pubblici gli impianti devono essere localizzati per gruppi omogenei, della stessa tipologia e formato, secondo una sequenza regolare, con i medesimi allineamenti, orientamenti e latezze rispetto al suolo.

3.

Nelle aree a progettazione unitaria possono essere studiati specifici progetti-tipo degli impianti anche diversi da quelli utilizzati nella restante parte del territorio capitolino con l'obiettivo di rafforzarne la riconoscibilità e l'integrazione con gli elementi dell'arredo urbano.

4. L'indice massimo di affollamento non può essere superiore al 50% dell'indice massimo di affollamento prescritto per la progettazione regolamentata nella medesima area omogenea.

TITOLO SESTO – TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35

Disposizioni generali

1.

Le caratteristiche tipologiche e i formati ammessi degli impianti pubblicitari disciplinati dal presente piano devono essere conformi ai parametri descritti nelle schede tecniche allegate **alle presenti norme.**

2.

Dette schede contengono, per le diverse forme di esposizione pubblicitaria previste dal piano e per ciascuna tipologia di impianto,

- la descrizione
- le dimensioni e i formati
- le distanze minime fra gli impianti
- i formati ammessi nelle sottozone di piano
- alcune prescrizioni particolari

3.

Le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali devono essere conformi a quanto disciplinato dall'art. 23 Dlgs 285/1992 e dal capo I, titolo II del Dpr 495/1992.

4.

Le prescrizioni relative alle regole di posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali, non descritte nelle schede tecniche, sono definite dalle vigenti disposizioni regolamentari dell'amministrazione capitolina.

5. Per ognuno degli impianti elencati nelle schede tecniche allegate ogni ditta pubblicitaria dovrà presentare il proprio progetto-tipo per partecipare ed aggiudicarsi il bando di gara di cui al comma 4 del successivo articolo 39 delle presenti norme.

CAPO SECONDO: TIPOLOGIE DI IMPIANTO AMMESSE

Articolo 36

Tipologie di impianto ammesse

1.

Nelle schede allegate sono disciplinate le seguenti tipologie di impianto:

1. Impianti di proprietà capitolina e per pubbliche affissioni

- 1.A – Cartello SPQR – Formati 100 x 140, 120 x 180, 200 x 200, 300 x 200;
- 1.B – Cartello per PPAA – Formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 140;
- 1.C – Palina SPQR – Formato 100 x 100;
- 1.D – Poster SPQR – Formati 320 x 280 e 400 x 300;
- 1.E – Parapedonale SPQR – Formato 100 x 700;
- 1.F – Cassonetto, plancia vetrina SPQR – Formato 120 x 180.

2. Impianti pubblicitari di servizio

- 2.A – Parapedonale – Formato 100 x 700;
- 2.B – Palina con orologio - Formato 100 x 140.

3. Impianti per privati e ditte pubblicitarie su suolo capitolino

- 3.A – Cartello – Formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 200;
- 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – Formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 200;
- 3.C – Palina – Formato 100 x 100;
- 3.D – Poster – Formato 400 x 300.

4. Impianti su suolo e beni privati o pubblici non capitolini

- tutti quelli del punto precedente e in più:
- 4.A – Tabella – Formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 200;

- 4.B – Impianto su parete cieca;
- 4.C – Impianto su tetti o terrazzi.

TITOLO SETTIMO – MISURE DI SALVAGUARDIA

CAPO PRIMO: ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 37

Entrata in vigore delle misure di salvaguardia

1. Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le misure di salvaguardia dettate nell'articolo seguente del presente Titolo.

CAPO SECONDO: RAPPORTO CON LO STATO DELL'IMPIANTISTICA ESISTENTE

Articolo 38

Rapporto con lo stato dell'impiantistica esistente

1 - Tutti gli impianti pubblicitari installati abusivamente in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati, per i quali sia stata pagata una "indennità", nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del "riordino", per i quali sia decaduta di diritto l'autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell'art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d'ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.

2. Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

3. La Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell'art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.

4. Gli impianti già installati che fanno parte della "procedura di riordino" e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all'esito dei conseguenti bandi di gara.

5. Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell'apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna

delle ditte l'elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l'invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

6. Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della "procedura di riordino" e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all'esito del bando di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

7. Qualora lo spostamento avvenga su un'area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

8. Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

9. Nelle more della materiale rimozione forzata d'ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del vigente Regolamento.

TITOLO OTTAVO – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO PRIMO: MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 39

Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi privati su suolo Pubblico

1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione relativi ad ognuno dei quindici Municipi, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

1 - bis. Ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 31, il numero dei lotti territoriali non potrà mai essere superiore al numero dei Municipi in cui è suddivisa la città di Roma

2. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente "diritto acquisito" e l'obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

3. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.

4. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a cinque anni, rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.

5. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.

Articolo 40

Procedure per la locazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Roma

1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà comunale da installare sul territorio, il Comune provvede al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

2. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio.

3. Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara e ad concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.

CAPO SECONDO: MISURE DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO

Articolo 41


Misure di contrasto all'abusivismo

1. Fra le condizioni ineludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c'è l'obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.

2. Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell'arco del decennio della gestione a lei affidata.

3. La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all'immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l'esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.

Schede tecniche



Descrizione

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso, deve riportare il logo del comune di Roma

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	1.20 m	1.80 m	1.50 m.
3	3.00 m	2.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Dello stesso formato	Di altro formato
1.00x1.40	25 m	25 m
1.20x1.80	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
1.00X1.40	SI	SI	SI
1.20x1.80	SI	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Non è ammesso un suo posizionamento perpendicolarmente al marciapiede.

IMPIANTO TIPO: 1-B CARTELLO per PPAA

A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
 B: dimensione verticale del pannello espositivo
 C: dimensione verticale del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso, deve riportare la dicitura *pubbliche affissioni*

Dimensioni dell' impianto			
Formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	1.20 m	1.80 m	1.50 m
3	3.00 m	1.40 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti		
Formato	Dello stesso formato	Di altro formato
1.00x1.40	25 m	25 m
1.20x1.80	25 m	25 m
3.00x1.40	25 m	25 m

Formati ammessi			
	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.40	SI	SI	SI
1.20x1.80	SI	SI	SI
3.00x1.40	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Non è ammesso un suo posizionamento perpendicolarmente al marciapiede.

Nelle aree attrezzate a verde pubblico o destinate a verde pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, nonché lungo le strade che delimitano il perimetro di queste, incluse nelle sottozone B2 e B3 è ammessa esclusivamente l'installazione nella misura massima di 1 mq di superficie espositiva ogni 1.000 mq di superficie destinata a verde pubblico (vedi art. 8).

Nei Lungotevere formati è consentita esclusivamente l'installazione dei formati 100x140, 140x200 (art. 9).

Nella sottozona B1 relativa al *centro storico* sono ammessi soltanto i formati 100x140, 120x 180, destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale (3° comma dell'art. 15).

Nella sottozona B1 relativa alla *città storica*, così come individuata dal vigente PRG, ad eccezione del centro storico inserito nel patrimonio dell'umanità, è consentita esclusivamente l'installazione dei formati 100x140, 120x180, 300x140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale (4° comma dell'art. 15).

IMPIANTO TIPO: 1.C PALINA SPQR

A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
 B: dimensione verticale del pannello espositivo
 C: dimensione verticale del supporto espositivo
 D: spessore del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassonetto, luminoso e non luminoso, deve riportare il logo del comune di Roma

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C	D
1	1.00 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Della stessa tipologia	Di altra tipologia
1.00x1.00	25 m	25 m

Formati ammessi


	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.00	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Non è ammesso un suo posizionamento perpendicolarmente al marciapiede.

È ammessa l'installazione entro una distanza inferiore ai 10 metri dagli edifici di carattere storico-architettonico e dalle relative pertinenze (art. 7).

IMPIANTO TIPO: 1.D POSTER SPQR



- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: dimensione verticale del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo con doppi sostegni laterali, monofacciale o bifacciale,illuminato o non illuminato, deve riportare il logo del comune di Roma

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	3.20 m	2.80 m	1.50 m
2	4.00 m	3.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Dello stesso formato	Di altro formato
3.20x2.80	100 m	25 m
4.00x3.00	100 m	25 m


Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
3.20x2.80	NO	NO	SI
4.00x3.00	NO	NO	SI

Prescrizioni particolari

Non è ammesso un suo posizionamento perpendicolarmente al marciapiede.

IMPIANTO TIPO: 1.E. PARAPEDONALE SPQR



- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: dimensione verticale del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con doppi sostegni laterali, illuminato, deve riportare il logo del comune di Roma

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	1.00 m	0.70 m	0.30 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Della stessa tipologia	Di altra tipologia
1.00x0.70	anche in sequenza	25 m

Formati ammessi


	zona B1	zona B2	zona B3
1.00X0.70	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

La sequenza non può essere superiore ai tre impianti: la distanza minima tra le sequenza deve essere di metri 10.

È ammessa l'installazione entro una distanza inferiore ai 10 metri dagli edifici di carattere storico-architettonico e dalle relative pertinenze (art. 7).

IMPIANTO TIPO: 1.F CASSONETTO, PLANCIA, VETRINA SPQR



- A: dimensione orizzontale del supporto espositivo
- B: dimensione verticale del supporto espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto
- D: spessore del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo, mono o bifacciale a cassonetto con doppi sostegni laterali, luminoso o non luminoso, possono contenere anche impianti elettronici e schermi a messaggi variabili

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	120	180	1.50

Distanze minime da altri impianti

Formato	Dello stesso formato	Di altro formato
120X180	25 m	25 m


Formati ammessi

Formato	zona B1	zona B2	zona B3
120x180	SI	SI	SI

Prescrizioni particolari

Tale formato è ammesso solo nella sottozona B1 relativa alla città storica (art.15, comma 4).

IMPIANTO TIPO: 2.A PARAPEDONALI



- A: dimensione orizzontale del pannello espositivo
- B: dimensione verticale del pannello espositivo
- C: dimensione verticale del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con doppi sostegni laterali, illuminato

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	1.00 m	0.70 m	0.30 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Della stessa tipologia	Di altra tipologia
1.00x0.70	anche in sequenza	25 m

Formati ammessi


	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x0.70	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

La sequenza non può essere superiore ai tre impianti: la distanza minima tra le sequenza deve essere di metri 10.

È ammessa l'installazione entro una distanza inferiore ai 10 metri dagli edifici di carattere storico-architettonico e dalle relative pertinenze (art. 7).

IMPIANTO TIPO: 2.B PALINE CON OROLOGIO



Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassonetto, luminoso e non luminoso

Dimensione dell' impianto

Formato	A	B	C	D
1	1.00 m	1.40 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Della stessa tipologia	Di altra tipologia
1.00x1.40	100 m	25 m


Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.40	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

L'orologio deve essere dotato di un sistema di regolazione dell'ora esatta con segnale radio o satellitare

IMPIANTO TIPO: 3.A CARTELLO



- A: dimensione orizzontale del supporto espositivo
- B: dimensione verticale del supporto espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto

Descrizione

Supporto espositivo a pannello, mono o bifacciale, con doppi sostegni laterali, non luminoso

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	1.20 m	1.80m	1.50 m
4	3.00 m	2.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Dello stesso formato	Di altro formato
1.00x1.40	25 m	25 m
1.20x1.80	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m


Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.40	NO	SI	SI
1.20x1.80	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Non è ammesso un suo posizionamento perpendicolarmente al marciapiede.

IMPIANTO TIPO: 3.B CASSONETTO, PLANCIA, VETRINA



- A: dimensione orizzontale del supporto espositivo
- B: dimensione verticale del supporto espositivo
- C: altezza minima da terra del margine inferiore del supporto espositivo
- D: spessore del supporto espositivo

Descrizione

Supporto espositivo, mono o bifacciale a cassonetto con doppi sostegni laterali, luminoso o non luminoso, possono contenere anche impianti elettronici e schermi a messaggi variabili

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m
2	1.20 m	1.80m	1.50 m
4	3.00 m	2.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Dello stesso formato	Di altro formato
1.00x1.40	25 m	25 m
1.20x1.80	25 m	25 m
3.00x2.00	50 m	25 m


Formati ammessi

Formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00x1.40	NO	SI	SI
1.20x1.80	NO	SI	SI
3.00x2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Non è ammesso un suo posizionamento perpendicolarmente al marciapiede.

IMPIANTO TIPO: 3.C PALINA



Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con unico sostegno centrale, a cassonetto, luminoso e non luminoso

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C	D
2	1.00 m	1.00 m	2.20 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Della stessa tipologia	Di altra tipologia
1.00x1.00	25 m	25 m


Formati ammessi

Formato	zona B1	zona B2	zona B3
1.00X1.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna

IMPIANTO TIPO: 3.D POSTER



Descrizione

Supporto espositivo bifacciale, con doppi sostegni laterali,illuminato o non illuminato

Dimensioni dell' impianto

Formato	A	B	C
	4.00 m	3.00 m	1.50 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Dello stesso formato	Dello stesso formato
4.00x3.00	100 m	25 m


Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
4.00X3.00	NO	NO	SI

Prescrizioni particolari

Non è ammesso un suo posizionamento perpendicolarmente al marciapiede.

IMPIANTO TIPO: 4.A TABELLE



Descrizione

Supporto espositivo monofacciale, su pareti o muri di recinzioni

Dimensioni

Formato	A	B	C	D
1	1.00 m	1.40 m	1.50 m	0.20 m
2	1.20 m	1.80 m	1.50 m	0.20 m
3	1.40 m	2.00 m	1.50 m	0.20 m
4	3.00 m	2.00 m	1.50 m	0.20 m

Distanze minime da altri impianti

Formato	Dello stesso formato	Di formato diverso
1.00x1.4	25 m	25 m
1.20x1.80	25 m	25 m
1.40x2.00	25m	25m
3.00x2.00	50m	25m


Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
1.00X1.40	NO	SI	SI
1.20X1.80	NO	SI	SI
1.40X2.00	NO	SI	SI
3.00X2.00	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Nessuna.

IMPIANTO TIPO: 4.B IMPIANTO SU PARETE CIECA



Descrizione

Supporto espositivo monofacciale, illuminati o non illuminato, fissato in aderenza alla parete dell'edificio

Dimensioni

Le dimensioni sono variabili, possono occupare tutta o parte della facciata

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Possono essere installati esclusivamente su pareti prive di finestrate, aperture, aggetti, elementi decorativi


La dimensione massima non può eccedere i 12 metri quadrati e non può comunque occupare oltre il 50% della parete.

Non possono essere utilizzate pareti cieche che riguardino comunque edifici ubicati a 25-30 metri dalle intersezioni.

IMPIANTO TIPO: 4.C IMPIANTI SU TETTI O TERRAZZI

Descrizione

Supporto espositivo monofacciale, luminoso o illuminato, posto sui tetti o sui terrazzi degli edifici



Dimensioni

La base non può superare il 20% dell'altezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti)

L'altezza non può superare il 20% dell'altezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un'altezza massima di 6.00 m

La distanza dal filo del fabbricato alla base dell'insegna non può superare 1/3 dell'altezza della stessa

Formati ammessi

	zona B1	zona B2	zona B3
	NO	SI	SI

Prescrizioni particolari

Possono essere installati esclusivamente su pareti prive di finestrate, aperture, aggetti, elementi decorativi

La base degli impianti installati sui terrazzi non potrà superare la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti).